XXXII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

VENEZIA - 9-10-11 OTTOBRE 2014

MOZIONE

- PRESENTATA DA AVV. ANTONELLO TALERICO

E AVV. VITTORIO COSCARELLA

(RECAPITI 320.5705954 e antonello.talerico@avvocaticatanzaro.legalmail.it)

Con la recente riforma dell'Ordinamento Forense sono state introdotte talune disposizioni che hanno creato ulteriori ed asistematici sbarramenti che negano o rendono comunque più difficoltoso l'accesso e l'esercizio di alcune prerogative tecniche prima riconosciute alla categoria senza vincoli e/o inutili formalismi.

In particolare il riferimento è all'art. Art. 22 («Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori»).

Prima della riforma, a parte l'opzione costituita dall'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482 (via molto di rado percorsa), si accedeva alle giurisdizioni superiori decorsi 12 anni di attività (già un'eternità), senza alcuna necessità di dare esami e frequentare corsi.

Ora invece, decorsi otto anni di attività, per accedere alle giurisdizioni superiori è imprescindibile "lodevolmente e proficuamente" avere "frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF" (alla quale si accederà tramite una preselezione) e, al termine del corso, avere passato un esame: "Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità è eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione".

Tra l'altro il tutto è assurdo: per patrocinare i nostri clienti dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea oppure avanti la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non si deve frequentare alcun corso o passare attraverso alcun esame; per finire dinanzi alla Cassazione è stato invece prevista l'obbligatorietà di frequentare una Scuola e sostenere una verifica/esame con aggravio di costi e spese (e di tempo che per chi esercita realmente la professione forense è difficile da trovare, ancor più se costretto a doversi spostare dal luogo in cui è esercitata l'attività legale).

Per quanto sopra

CHIEDE

Al Congresso Nazionale Forense (ed ai componenti tutti dello stesso tra cui CNF, OUA e Associazioni riconosciute) di deliberare un provvedimento con cui dovrà sollecitare tutti i soggetti legittimati e coinvolti ex lege e con cui si impegnerà al fine di procedere a quanto necessario per

MODIFICARE

L'Art. 22 della Riforma forense («Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori»), procedendo alla soppressione de co. II-III-IV-V del medesimo articolo e, quindi all'eliminazione della previsione secondo cui è necessario ai fini dell'iscrizione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori frequentare (dopo almeno 8 anni di esercizio professionale) la Scuola Superiore dell'Avvocatura e, di poi sottoporsi ad una verifica finale di idoneità.

Introducendo di converso la previsione ante riforma, per cui l'abilitazione e l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori sarà possibile a tutti coloro che potranno dimostrare l'esercizio continuato ed ininterrotto della professione forense per almeno anni 12.

Catanzaro-Venezia, 09 Ottobre 2014

(RECAPITI 320.5705954 e antonello.talerico@avvocaticatanzaro.legalmail.it

- Avy. Antonello Talerico

Seguono le sottoscrizioni: